

Urbanistica. Obbligo comunicazione data inizio lavori e nominativo costruttore –

Cassazione Penale Cass. Sez. III n. 7070 del 23 febbraio 2012 (Ud. 7 feb. 2012)

Pres. Squassoni Est. Ramacci Ric. Aliprandi

Urbanistica. Obbligo comunicazione data inizio lavori e nominativo costruttore

Rientra tra le prescrizioni previste dal permesso di costruire, la cui inosservanza integra il reato di cui all'articolo 44, comma primo lettera a), D.p.r. 380\2001, anche l'obbligo di comunicazione della data di inizio lavori e del nominativo dell'impresa costruttrice.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica

Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 07/02/2012

Dott. GRILLO Renato - Consigliere – SENTENZA

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 347

Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE

Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 33760/2011

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ALIPRANDI PAOLO N. IL 14/06/1952;

avverso la sentenza n. 1079/2010 GIP TRIBUNALE di VIGEVANO del 14/01/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/02/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LETTIERI Nicola che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

Udito il difensore Avv. Gurro Michele di Roma (nuova nomina).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO II

Tribunale di Vigevano, con sentenza del 14 gennaio 2011, riconosceva ALIPRANDI Paolo, opponente a decreto penale di condanna, responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a) perché, quale amministratore della Vigevano Immobiliare s.r.l., titolare di permesso di costruire e committente di lavori per la realizzazione di un complesso residenziale, eseguiva la demolizione di fabbricati preesistenti non osservando le prescrizioni del predetto titolo abilitativo che imponevano la comunicazione, con congruo anticipo, della data di inizio lavori e del nominativo dell'impresa esecutrice e lo condannava alla pena dell'ammenda.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 07/02/2012 Dott. GRILLO Renato - Consigliere – SENTENZA Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 347 Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 33760/2011 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ALIPRANDI PAOLO N. IL

14/06/1952;avverso la sentenza n. 1079/2010 GIP TRIBUNALE di VIGEVANO del 14/01/2011;visti gli atti, la sentenza e il ricorso; udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/02/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI; Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LETTIERI Nicola che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; Udito il difensore Avv. Gurro Michele di Roma (nuova nomina). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Vigevano, con sentenza del 14 gennaio 2011, riconosceva ALIPRANDI Paolo, opponente a decreto penale di condanna, responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a) perché, quale amministratore della Vigevano Immobiliare s.r.l., titolare di permesso di costruire e committente di lavori per la realizzazione di un complesso residenziale, eseguiva la demolizione di fabbricati preesistenti non osservando le prescrizioni del predetto titolo abilitativo che imponevano la comunicazione, con congruo anticipo, della data di inizio lavori e del nominativo dell'impresa esecutrice e lo condannava alla pena dell'ammenda.

Alla luce di tali condivisibili principi deve pertanto procedersi ad una valutazione circa la inerenza della prescrizione violata all'attività edilizia. Ciò posto, ritiene il Collegio che possa pervenirsi ad una risposta positiva, perché, pur nel ristretto ambito di operatività delineato dalla attuale formulazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a) la specifica prescrizione contenuta nel titolo abilitativo che obbligava a comunicare con congruo anticipo la data di inizio lavori e la ditta assuntrice degli stessi aveva certamente attinenza con l'attività edilizia. Infatti del tutto correttamente il giudice di prime cure ha richiamato l'attenzione sulla circostanza che il fine della comunicazione imposta dal titolo abilitativo è quello di agevolare la verifica, da parte dell'amministrazione comunale, dell'inizio dell'intervento nei termini e consentire una tempestiva verifica sull'attività edilizia posta in essere. Non si tratta, pertanto, di una semplice formalità amministrativa, bensì di un adempimento strettamente connesso ai contenuti ed alle finalità del permesso di costruire ed agli obblighi di vigilanza imposto dall'art. 27 e segg. del Testo Unico al dirigente e al responsabile del competente ufficio comunale, cosicché la correlazione con l'attività edilizia autorizzata risulta del tutto evidente. È del tutto irrilevante, inoltre, che all'atto del controllo non fosse in corso la realizzazione di una nuova costruzione ma soltanto attività di demolizione di preesistenti fabbricati, asserita mente non rientrante nella definizione di attività edilizia di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 3 poiché, in disparte la circostanza che l'elencazione contenuta nella predetta disposizione, come chiaramente evidenziato nella relazione illustrativa al Testo Unico, è effettuata a titolo esemplificativo, utilizzando le qualificazioni operate dalla giurisprudenza, in tale ampio concetto deve collocarsi anche le attività prodromiche alla realizzazione di una nuova costruzione quale, appunto, la demolizione di preesistenti edifici insistenti sull'area di pertinenza del costruendo manufatto. Deve in definitiva affermarsi il principio secondo il quale rientra tra le prescrizioni previste dal permesso di costruire, la cui inosservanza integra il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, l'art. 44, comma 1 letter. a anche l'obbligo di comunicazione della data di inizio lavori e del nominativo dell'impresa costruttrice. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2012. Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2012